


Io sottoscritto Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., designata alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusto Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, certifico che il numero di repertorio dell'Atto Formale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. nativo digitale sottoscritto in data 04/03/2024 iscritto al Registro degli Atti Formali al n. 04-1/2024 è da iscriversi al numero di registro di Repertorio 2142 in luogo del n. 04-03 indicato per mero errore materiale di battitura.-----

Si attesta che la presente rettifica riguarda esclusivamente la correzione del numero di repertorio quale mero errore materiale di battitura, correttamente iscritto nel registro di repertorio detenuto dal sottoscritto Ufficiale Rogante, non inficiando, pertanto il contenuto dell'Atto formale che è rimasto invariato.-----

Ancona, 05/03/2024

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



PITTALA'
MARIA
GRAZIA
05.03.2024
10:42:43
GMT+01:00

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
N. 04-03 del Registro di Repertorio**

N. 04-1/2024 del Registro degli Atti Formali

ATTO FORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 COD. NAV.

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla Società "Walter Tosto S.p.A." – C.F. 01914250681 – P.IVA 01914250681, corrente in Chieti Scalo (CH), via Erasmo Piaggio n. 62, un'area demaniale marittima sita presso il Porto di Ortona di mq 12.872,00 catastalmente individuata al Foglio 26 particelle 4042, 4045 e 4277/parte.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2024** (duemilaventiquattro) il giorno 04 (quattro) del mese di Marzo nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, innanzi a me Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., designata alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusto Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, e alla presenza dell'Ing. Mariantonietta Laganà, Funzionario Responsabile della Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente e del Geom. Marco Brugiapaglia, Funzionario Coordinatore del Settore di Staff Patrimonio, Verifiche e Manutenzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, testimoni idonei a norma di

legge, sono presenti, in collegamento telematico,

da una parte

l'Ing. Vincenzo Garofalo, nato a Messina il 30/11/1958 codice fiscale GRFVCN58S30F158U, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice fiscale 00093910420 (CF. 00093910420), nominato con D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente;

e dall'altra

il sig. Luca Tosto, nato il 09/11/1971 a Pescara (PE), C.F. TSTLCU71S09G482F, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato della società Walter Tosto S.p.A. – C.F. 01914250681 – P.IVA 01914250681 iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA Chieti Pescara n. REA 167827 di seguito chiamata anche “il Concessionario”.

SI PREMETTE

Con domanda datata 23/10/2017 assunta a prot. ARR- 8519 del 25.10.2017 la società Walter Tosto S.p.A. ha chiesto il rilascio di concessione per l'assentimento di tratto demaniale marittimo di mq 12.872 situato nel Porto di Ortona catastalmente individuato al foglio 26 particelle 4042, 4045,4277/parte (ex 4223) - per la durata di anni 20 al fine di realizzare un manufatto di difficile rimozione di mq 1286 circa da

destinare alla trasformazione di semilavorati in acciaio.

Con nota prot. PAR-5289 del 02/12/2017 e prot. PAR-5290 del 02/11/2017, questa Autorità ha trasmesso l'avviso di pubblicazione per l'affissione all'albo rispettivamente del Comune di Ortona e della Capitaneria di Porto di Ortona per la durata di 30 giorni.

Con domanda datata 16/11/2017 assunta a prot. ARR- 9496 del 24/11/2017, la soc. Micoperi S.p.A., già titolare di concessione demaniale marittima reg. n. 19 Anno 2014 rep. 475/2014 rilasciata in data 24/11/2014 in scadenza al 31/12/2017, ha presentato domanda concorrente per il rilascio di titolo demaniale per l'area di mq 12.763,48 situata nel Porto di Ortona, per la durata di anni 30 al fine di realizzare un manufatto in prefabbricato di mq 2.791,25 circa, con previsione di incremento successivo, da destinare a deposito e lavorazione di strutture in acciaio con previsione di realizzazione di torri eoliche.

Con nota prot. PAR- 5323 del 06/11/2017 ha richiesto i pareri di rispettiva competenza alla Capitaneria di Porto, al Comune, ai Vigili del Fuoco e alla Soprintendenza, con riguardo alla domanda presentata dall'aspirante concessionario Walter Tosto S.p.A.

In data 18/12/2017 l'Autorità di Sistema M.A.C. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle concessioni in scadenza al 31/12/2017, tra cui quelle di cui alle domande di cui sopra, presentate da Walter Tosto S.p.A. e Micoperi S.p.A.

La Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot. R.U.1090 del 18/01/2018 ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione demaniale richiesta da Walter Tosto S.p.A.

Con Delibera n. 5 del 05/02/2018 il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole alla procedura comparativa, approvando il relativo Regolamento;

Con nota prot. PAR- 831 del 13/02/2018 questa Autorità comunicava ai soggetti concorrenti, Walter Tosto S.p.A. e Micoperi S.p.A., l'avvio della procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav., trasmettendo contestualmente il Regolamento per l'espletamento della medesima approvato nella seduta del comitato di gestione del 05/02/2018.

In esito all'espletamento della procedura comparativa avviata con delibera presidenziale n. 85 del 24/05/2019, si provvedeva all'aggiudicazione dell'area scoperta di mq 12.872 (indicata erroneamente per mero refuso in mq 12.782) sita presso il Porto di Ortona, per la durata di anni 20 a favore della società Walter Tosto S.p.A.;

Con nota prot. PAR- 2943 del 30/05/2019 è stata comunicata alle società partecipanti l'esito della procedura comparativa con aggiudicazione a favore della società Walter Tosto S.p.a. e contestuale intimazione alla società Micoperi S.p.A. di sgombero e restituzione dell'area entro 30 giorni dal ricevimento della predetta e comunque non oltre il 30/06/2019.

Con Deliberazione n. 18 del 19/06/2019, il Comitato di Gestione approvava il rilascio di concessione demaniale marittima presso il Porto di Ortona catastalmente individuata al foglio 26 particelle 4042, 4045, 4277/parte (ex 4223) di mq 12.872 a favore della società Walter Tosto S.p.A.

Con ricorso amministrativo portante n. 205/2019 la Società Micoperi S.p.A. incardinava giudizio dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale

Abruzzo- sezione staccata di Pescara avverso e per l'annullamento della Delibera presidenziale n. 85/2019 di aggiudicazione della procedura comparativa in argomento, nonché della nota prot. PAR- 2943 del 30/05/2019 di intimazione allo sgombero dell'area entro e non oltre il 30/06/2019;

Il contenzioso incardinato si concludeva definitivamente al secondo grado di giudizio con sentenza del Consiglio di Stato – sez. VII, n. 9332/2022 pubblicata in data 28/10/2022, pubblicata in data 28/10/2022 passata in giudicato recante il rigetto delle pretese avanzate da Micoperi S.p.A.

L'area oggetto del rilasciando Atto Formale, attinta medio tempore da ingiunzione di sgombero n. 1/2021 notificata alla società Micoperi S.p.A. in data 15/10/2021, è stata definitivamente e integralmente liberata in data 31/03/2023 con riconsegna a questa Autorità in data 11/04/2023, giusto processo verbale redatto ex art. 34 comma 2 Reg. Cod. Nav. di pari data acquisito a prot. E- 6491 del 13/04/2023.

Ottenuta la completa liberazione dell'area e definiti i contenziosi pendenti, questa Autorità di Sistema, con nota prot. U-7228 del 26.04.2023, ha richiesto alla società Walter Tosto S.p.A. gli adempimenti funzionali al rilascio dell'Atto Formale, pervenuti con nota acquisita a prot. E-16089 del 25.09.2023, prot. E- 20601 del 05/12/2023, prot. E-20775 del 07/12/2023, prot. E-1140 del 25/01/2024, prot. E- 1207 del 25/01/2024, prot. E- 1340 del 29.01.2024.

La società Walter Tosto S.p.A. ha altresì comunicato l'intendimento di realizzare un manufatto di difficile rimozione di mq 3.902,00 in luogo degli originari mq 1286 e producendo all'uopo le relative planimetrie.

Con la nota acquisita al prot.E-1140 del 25/01/2024 il concessionario ha prodotto il cronoprogramma aggiornato (Allegato n. 1) e con nota prot. E-20601 del 05/12/2023 il piano economico finanziario aggiornato all'attualità senza modifiche, asseverato da tecnico abilitato (Allegato n. 2), facenti parte integrante del presente Atto Formale.

Con nota prot. 0000927 del 22/01/2024 la Divisione Safety e Security di questa Autorità ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica della recinzione perimetrale dell'area in assentimento;

Con nota acquisita a prot. E-1323 del 29/01/2024 la Capitaneria di Porto di Ortona, ha fatto pervenire le proprie osservazioni e prescrizioni in merito al rilascio del presente titolo concessorio;

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 30/01/2024, ai sensi dell'art. 9 comma 5 L. 84/94 ss.mm.ii, è stato approvato il rilascio del titolo concessorio con previsione del manufatto di difficile rimozione di mq 3.902,00.

Con la nota prot. n. 44569/RU del 04/12/2023, acquisita al prot. n. E-20775 del 07/12/2023, la Agenzia delle Dogane DT IV – Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo – Ufficio delle Dogane di Pescara – Direzione di Pescara ha trasmesso il nulla osta ex art. 19 D.Lgs. 374/90 per l'acquisizione dell'area demaniale di area di mq 12.872 localizzata all'interno del Porto di Ortona (CH).

Vista la certificazione fiscale attestante la non sussistenza di debenze definitivamente accertate (prot. E-0001015 del 23/01/2024) e di regolarità contributiva (prot. INPS_39074012 del 28/12/2023);

Vista l'istruttoria in corso presso la Prefettura- U.T.G. di Chieti per il

rinnovo, richiesto in data 17/07/2023, dell'iscrizione alla White List da parte della società Walter Tosto S.p.A., C.F. 01914250681 – P.IVA 01914250681 scaduta in data 06/09/2023 come rilevato dall'albo prefettizio consultabile presso il sito istituzionale del competente U.T.G. Considerato che ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013 avente ad oggetto "D.P.C.M. 18 Aprile 2013 concernente "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190", l'iscrizione alla White List tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita e che "nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione della white list, essa mantiene la propria efficacia e la prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso) dell'elenco di cui al citato Alleato A".

Orbene, vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale,

Visti gli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che, in quanto tale, forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati, anche laddove non materialmente annessi al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

Art. 2 - Oggetto e durata della concessione

Assentimento di tratto di suolo demaniale marittimo di mq 12.872,00 sito presso il Porto di Ortona, catastalmente censito al C.T. fg. 26 particelle particelle 4042, 4045 e 4277/parte come da planimetria (Allegato 3) e modello S.I.D. D1 allegati (Allegato 4) , il tutto funzionale alla realizzazione di manufatto di difficile rimozione di mq 3902,00 da destinare alla trasformazione dei semilavorati metallici finalizzata alla produzione di carpenteria metallica, con decorrenza dalla data del 04/03/2024 e scadenza al 03/03/2044.

Art. 3 - Canone di concessione demaniale marittimo

L'importo del canone demaniale dovuto per l'area scoperta di mq 12.872,00, oggetto del presente Atto Formale, è determinato ai sensi del Decreto interministeriale 19 Luglio 1999, attuativo delle disposizioni della Legge 05/05/1989 n. 160 – Artt. 1 e 4 della Legge 494/1993 (canoni relativi a concessioni demaniali marittime per tutte le finalità diverse da turistico ricreativo, cantieristica navale e nautica da diporto) , con la percentuale di rialzo offerto in sede di gara dalla società Walter Tosto S.p.A. pari al 200%, nella misura di €82.701,77 (€ottantaduemilasettecentouno/77) per l'anno 2024, comprensivo della rivalutazione comunicata dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con Circolare n. 2 del 19/12/2023. Il coefficiente di rialzo offerto in sede di gara sarà applicato sul canone base aggiornato per l'anno di riferimento

sì come previsto ai sensi dell'art. 15 comma 1 bis del D.L. n. 104/2023, convertito dalla L. 136/2023 e circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. U- 0038441 del 19/12/2023.

Resta inteso che il canone così determinato sarà aggiornato in esito alla realizzazione del manufatto, previo rilascio di Atto Formale Suppletivo ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., su richiesta del concessionario, con previsione delle penali previste nel bando di gara sottoscritto per accettazione dal Concessionario.

L'importo del canone per l'anno 2024, per il periodo dal 01/03/2024 al 31/12/2024, salvo conguaglio, è stato richiesto con atto di accertamento n.04-03/24 del 19/02/2024, (Allegato n. 5) come da nota prot. n. U- 2648 del 19/02/2024 regolarmente corrisposto in data 21/02/2024 per un importo in quota parte e salvo conguaglio pari a € 69.144,10, giusta quietanza di pagamento allegata (Allegato n. 6).

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, salvo conguaglio, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito nell'art. 15 comma 1 bis D.L. n. 104/2023, convertito dalla L. 136/2023 e circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. U- 0038441 del 19/12/2023. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.

Art. 4 - Cauzione e assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente

atto, il Concessionario ha prestato:

- Fidejussione bancaria n. 19/18167193 rilasciata in data 28/01/2019 e atto aggiuntivo alla fidejussione nativo digitale, emessa dalla BPER Banca S.p.A. per l'importo di € 185.000,00, trasmessa con nota prot. 16089 del 25.09.2023, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, comprensiva di autentica notarile del Dott. Aldo Barbati, Notaio in Modena, datata 05/09/2023 (Allegato n. 7);
- polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O. n. 1/34188/60/102984082 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Chieti - con massimale R.C.T. di €7.500.000,00 e R.C.O. di €5.000.000,00, e relativa quietanza di versamento del premio per l'anno 2024 (Allegato n. 8);
- polizza per incendio, fulmine e scoppio n. 1/34188/44/195013968 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Chieti con somme assicurate per un importo di €1.500.000,00 inclusa la partita ricorso terzi per €500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Allegato n.9);

Art. 5 - Obblighi e condizioni speciali

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta il rilascio di nuova concessione su domanda da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone

e le spettanze dovute relative al nuovo periodo della concessione e fatto salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente Atto.

Il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni previste, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e/o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa, fatta salva la disciplina contenuta nel successivo art. 8.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del

e le spettanze dovute relative al nuovo periodo della concessione e fatto salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente Atto.

Il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni previste, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e/o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa, fatta salva la disciplina contenuta nel successivo art. 8.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del

notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia. La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione concedente in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione delle attività e dei lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la

manutenzione ordinaria, straordinaria nonché ogni intervento di ristrutturazione dovesse essere necessario con riferimento alle strutture in concessione.

Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente concessione, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Il concessionario dovrà produrre la Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero aggiornare quella vigente;

Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.

Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad

effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa antincendio disciplinata dal D.P.R. 151/2011 s.m.i.

Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.

Eventuali variazioni e/o modifiche al titolo concessorio dovrà essere autorizzata ai sensi della vigente disciplina in materia, ovvero ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., da questa Autorità. L'erezione del manufatto di mq 3902 o qualsiasi ulteriore e/o diversa variazione al presente titolo concessorio dovrà acquisire la preventiva autorizzazione, sotto il profilo demaniale, di questa Autorità, fatti salvi in ogni caso gli eventuali e/o ulteriori provvedimenti, atti di assenso, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche.

Prima di qualsiasi attività di scavo nell'area il concessionario dovrà produrre idoneo documento di valutazione del rischio da ordigni inesplosi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 a questa Autorità.

Il concessionario dovrà rispettare i parametri dei livelli di propagazione di polveri e rumori, sì come previsto dal D.Lgs. 152/2006 ss. mm. ii., mettendo comunque in atto ogni misura necessaria ad impedire pregiudizievoli propagazioni di polveri e rumori negli spazi circostanti, ciò sia nelle fasi della nuova edificazione che in quelle di esercizio delle

attività a cui la concessione in argomento verte.

Il concessionario si impegna a presentare all'Autorità entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto formale il progetto esecutivo del manufatto da realizzare completo di ogni elaborato descrittivo atto alla chiara e dettagliata rappresentazione delle nuove opere previste, di cui in particolare: relazione tecnico-descrittiva; relazione geologica; relazione geotecnica; relazione di calcolo strutturale; elaborati grafici; etc..

Al termine della realizzazione delle nuove opere, prima della messa in esercizio delle stesse, dovranno essere prodotti all'Autorità da parte del soggetto concessionario:

- il progetto as built delle nuove opere (riferito a tutte le componenti costruttive, sia strutturali, che impiantistiche, che di finitura);
- il certificato di collaudo statico delle nuove opere ai sensi delle vigenti norme in materia di costruzioni;
- il certificato di regolare esecuzione di tutte le nuove opere a firma di un soggetto tecnico di idonea qualifica professionale, da cui si evinca la conformità delle stesse ai titoli autorizzativi per esse conseguiti, corredato da queste ultime nonché dalle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici ex lege, dalle autorizzazioni dovute in materia di prevenzione incendi da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco, dall'attestazione della regolare agibilità;
- denuncia di iscrizione al Catasto Fabbricati delle nuove opere.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel presente atto formale e dichiara espressamente di accettarle, come in effetti le accetta, con la sottoscrizione del presente

titolo, con ogni conseguenza a ciò riconnessa.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

La presente concessione viene sottoposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ovvero esito negativo dell'istruttoria in itinere funzionale all'iscrizione della White List, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.

Il concessionario ai fini della realizzazione/modifica della recinzione perimetrale dell'area demaniale assentita si impegna ad acquisire preliminarmente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/1990 da parte dell'Agenzia delle Dogane, territorialmente competente, trasmettendone copia a questa Autorità.

Art. 6- Recinzione perimetrale

La recinzione perimetrale posta lungo il confine est verso la banchina di Riva sarà completamente demolita e ubicata lungo l'esatto confine dell'area demaniale assentita, come da planimetria allegata (vedasi Allegato n. 3). Il concessionario dovrà realizzare la perimetrazione e i cancelli lungo il confine con la facility ITOTN0001 banchina di Riva Riva Nuova lato Ovest con barriere stradali tipo new jersey e soprastanti grigliati metallici tipo orso-grill, il tutto di altezza minima pari a 220 cm dal piano di campagna come previsto dal piano di security vigente.

Il concessionario dovrà provvedere al ripristino integrale dell'intera

perimetrazione di security posta sul lato mare della presente concessione demaniale marittima.

I cancelli di security potranno essere utilizzati esclusivamente nelle modalità previste dal piano di security vigente.

Il cancello esistente lato facility è posto nei pressi dell'area in concessione ad altra Ditta, pertanto l'autorizzazione al transito di mezzi e/o materiale sarà soggetta ad una presentazione di un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. sottoscritto dalle parti coinvolte per le interferenze generate.

Con riferimento all'impiego del varco/cancello lato mare, fruibile solo per operazioni di interfaccia nave-porto, il concessionario dovrà conformarsi alle previsioni del vigente PFSP con particolare riferimento alla presenza di personale autorizzato in funzione di presidio del varco e registrazione degli accessi.

Eventuali ulteriori aperture lungo le recinzioni diverse e/o ulteriori rispetto a quanto rappresentato nell'allegata planimetria dovranno acquisire la preventiva autorizzazione, sotto il profilo demaniale, di questa Autorità di sistema.

Art. 7 – Penali

Il concessionario è edotto che sulla base del disciplinare di gara trasmesso con nota prot. PAR- 831 del 13.02.2018 e sottoscritto dal concessionario per accettazione in caso di mancata realizzazione di quanto dichiarato in sede di gara, sono applicate le seguenti penali:

1) Aumento del 3% del canone annuo che risulterà dovuto per ogni €500.000,00 o frazione, di minori investimenti rispetto a quelli dichiarati

nel cronoprogramma presentato per la gara e non ultimati entro la fine del terzo anno dal rilascio del permesso di costruire.

2) Con riferimento ai traffici portuali totali direttamente prodotti dall'attività svolta, in tonnellate, dichiarati per ciascuno dei primi sette anni di concessione suppletiva e pari a 41.500 tonnellate: Aumento del 15% del canone annuo da applicarsi per ciascun anno di mancato rispetto della quantità annua dichiarata. Il termine di decorrenza coinciderà con la data di rilascio del titolo formale suppletivo ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

3) con riferimento al personale a tempo indeterminato che sarà assunto per il nuovo sito oggetto della concessione suppletiva entro la fine del quarto anno di vigenza della concessione suppletiva stessa e che sarà adibito direttamente ed esclusivamente alle attività svolte nel nuovo sito e pari a n. 15 unità di personale: aumento del 5% del canone annuo per mancato rispetto del numero di unità dichiarate e/o dell'anno di assunzione a tempo indeterminato. Il termine di decorrenza coinciderà con la data di rilascio del titolo formale suppletivo ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Art. 8 -Devoluzione opere

Alla scadenza del presente atto, o in caso di decadenza ai sensi delle norme applicabili oppure di rinuncia della Concessionaria, le opere erette dalla Concessionaria complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del Demanio ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav. senza che alla Concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità di richiedere, ove lo ritenga maggiormente

rispondente al pubblico interesse, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione dell'area in pristino stato da farsi a cura e spese della Concessionaria.

Art. 9- Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Chieti Scalo (CH), Via Erasmo Piaggio n. 62, presso la propria sede legale e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.waltertosto.it, con impegno a comunicare ogni eventuale futura variazione degli stessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità di Sistema: segreteria@pec.porto.ancona.it. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 10 - Tutela della privacy

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico

Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Ditta Morolabs s.r.l. con sede in Montemarciano (AN) p.zza Michelangelo, 11 – casella email: privacy@porto.ancona.it. La finalità del trattamento dei dati conferiti e riportati nelle istanze e nella documentazione presentate, nonché nel presente Atto Formale è strettamente connessa al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti

amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della relativa pratica. I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Per quanto non riportato si rinvia all'informativa completa, consultabile e scaricabile al link: <https://porto.ancona.it/index.php/it/gdpr> .

Art. 11 - Modifiche

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di previsioni di legge successive eterointegranti il presente atto e di disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 12 - spese di registrazione e di bollo, inerenti e conseguenti

Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto è a totale ed esclusivo carico del Concessionario che ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 33.080,71(cod. 1560) e alle spese relative ai valori bollati per euro 267,00 mediante versamento virtuale tramite F24,

quietanzato.

Richiesto io Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei componenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di legge, in n. 21 pagine intere e n.18 righe della ventiduesima, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai componenti che da me interpellati, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati si attesta sono in corso di validità.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati di cui dichiarano avere piena conoscenza.

Firmato: Ing. Vincenzo Garofalo – firmato digitalmente

Luca Tosto - firmato digitalmente

Ing. Marianonietta Laganà – firmato digitalmente

Geom. Marco Brugiapaglia – firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante – Dott.ssa Maria Grazia Pittalà – firmato digitalmente

**ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 08/03/2024 al n° 371 serie 1
con l'esazione di euro 33.347,71**

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

